

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 24654 / 144.2016.11. del 30 NOV. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Richieste concessioni demaniali marittime da parte della TIM per la realizzazione di infrastrutture per la banda ultra larga – applicazione canone – Quesito

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Palermo
(Rif. Prot. 74817 del 15.11.2016)

1. Con la nota in riferimento viene posta in rilievo l'applicazione dei canoni demaniali marittimi relativamente a richieste di concessioni per la realizzazione di infrastrutture per la banda ultra larga da parte della T.I.M.

Viene premessa un'articolata disamina della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 259/2003 "Codice delle Comunicazioni", recepito dalla Regione siciliana con l'articolo 103 della legge regionale 17/2004.

Alla luce del quadro normativo di riferimento, ritiene codesto Dipartimento che non sussistano dubbi *"sull'applicabilità del canone concessorio dovuto per l'occupazione delle aree demaniali marittime, in quanto espressamente stabilito per legge, in piena armonia con il dettato normativo di cui all'articolo 93, comma 1, del D.lgs. 259/2003, che non pare superato o, comunque porsi in contrasto con le disposizioni normative richiamate"*, e determinato *"nella misura e con i criteri fissati per la Regione siciliana dall'articolo 156 della legge regionale 25/93 e dal Decreto Presidenziale del 26.07.1994, emanato in attuazione del predetto articolo di legge e ss.mm.ii."*

2. Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*¹, al Titolo II, Capo V (artt. 86-95), detta *Disposizioni relative a reti ed impianti*.

In particolare, l'art. 88, rubricato *Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico*, prevede tra l'altro che, qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o l'effettuazione di scavi e l'occupazione di

¹La normativa in esame si applica nella Regione siciliana in virtù del disposto dall'art. 103 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, rubricato *Applicazione in Sicilia del Codice delle comunicazioni elettroniche*.

suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza agli Enti locali (comma 1); e che il rilascio dell'autorizzazione comporta sia l'autorizzazione all'effettuazione degli scavi indicati nel progetto sia la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture (comma 6).

Il successivo comma 10 precisa che: *“Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica”*.

Il citato art. 93, rubricato *Divieto di imporre altri oneri*, così, tra l'altro, dispone: *“Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”*(comma 1).

E aggiunge: *“Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione della aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche..., oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche...”* (comma 2).

L'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 15.2.2016, n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità), prevede che *“L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”*.

Per altro verso occorre rilevare che l'articolo 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) , riferendosi alle tariffe formate dalle Province e dai Comuni per le occupazioni dei beni rientranti nel loro patrimonio, prevede che *“I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma*

si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (...)

L'articolo 36 del R.D. 30.3.1942, n. 327 (Codice della navigazione), in relazione alla concessione dei beni demaniali prevede che *“l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”*.

In ultimo, va ancora osservato che l'articolo 156, comma 1, della legge regionale 1.9.1993, n. 25 (interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), prevede che *“i canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo sono fissati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente”*.

3. Premesso l'ampio quadro normativo come sopra delineato non sembrano emergere dubbi interpretativi circa la *“riserva”* che le disposizioni in parola prevedono in favore di eventuali oneri o canoni (già) previsti dalla legge che, nel caso che ci occupa non possono che essere quelli di cui al citato articolo 1 della l.r. 25/93, ed in tal senso non v'è ragione di ritenere che le disposizioni di cui al D.Lgs. 259/2003 precludano (o assorbano) l'applicazione della normativa generale in materia di concessioni di beni demaniali marittimi e ciò per un duplice ordine di ragioni:

1) ove il legislatore avesse voluto escludere l'applicazione di oneri concessori ex art. 36 del R.D. 30.3.1942, n. 327, lo avrebbe esplicitamente previsto piuttosto che fare salvi gli oneri o canoni che non siano stabiliti per legge e che, quindi, devono ritenersi comunque dovuti in presenza di concessioni demaniali marittime;

2) sarebbe irragionevole ritenere che comuni e province, per le occupazioni dei beni rientranti nel loro patrimonio, possano applicare, ex articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, un canone concessorio, diversamente da quanto potrebbe essere riconosciuto alla Regione per i beni appartenenti al demanio marittimo ove si ritenessero non applicabili le previsioni del Codice della Navigazione in materia di concessioni e oneri concessori.

Nè, a diverse conclusioni, può indurre l'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 15.2.2016, n. 33, che, interpretando l'articolo 93, comma 2 del D.Lgs. 259/2003, fa salva *“l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, oppure il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”* (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di competenza comunale e provinciale), senza alcun riferimento alle specifiche concessioni demaniali marittime di competenza regionale, per le quali trova applicazione il comma 1 del medesimo articolo 93.


Nei termini che precedono viene reso l'avviso dello scrivente.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.




Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

